



**COMUNE DI TORNATA**  
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO  
LAMPADINE VOTIVE NEL CIMITERO**

## **INDICE**

**Art.1– Oggetto**

**Art. 2 - Gestione diretta**

**Art. 3 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione**

**Art. 4 – Costo del servizio d'illuminazione votiva**

**Art. 5 - Durata del contratto**

**Art. 6 - Validità del contratto**

**Art. 7 - Divieti**

**Art. 8 - Responsabilità**

**Art. 9 - Reclami**

**Art. 10 - Successione e cessione del contratto**

**Art. 11 - Mancato pagamento del canone**

**Art.12 - Modifiche al regolamento**

**Art.13 -Sanzioni amministrative pecuniarie**

**Art. 14 - Entrata in vigore**

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DEL COMUNE**

### **ART. 1 – Oggetto**

Nei piani di costruzione delle opere murarie destinate alla sepoltura di salme, ceneri o resti mortali del cimitero, è compreso l'impianto elettrico atto al servizio dell'illuminazione votiva.

### **ART. 2 – Gestione diretta**

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle tombe nel cimitero del Comune, in gestione diretta, avvalendosi del personale in servizio presso il Comune stesso.

### **ART. 3 - – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione**

Per usufruire del servizio d'illuminazione votiva, gli utenti indirizzeranno domanda al Sindaco, su apposito modulo tornito dal Comune, a lapide installata.

### **ART.4 – Costo del servizio d'illuminazione votiva**

Il costo del servizio d'illuminazione votiva è stabilito in tariffa su indicazione dell'organo competente, ed è a carico dell'utente. Detto costo comprende:

- a) un contributo fisso, a fondo perduto, da pagarsi una volta sola al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e di derivazione;
- b) un canone d'utenza da pagarsi a cadenza annuale tramite Tesoreria comunale o versamento in c/c postale: in via anticipata per i nuovi contratti, in via posticipata ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo per quelli in corso.

### **ART. 5 - Durata del contratto**

La durata del contratto di somministrazione durerà fino alla disdetta da una delle due parti, da farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Esso decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda, e sempre dopo il versamento del contributo d'allacciamento impianto a fondo perduto.

### **ART. 6 - Validità del contratto**

La validità del contratto di somministrazione è subordinata al puntuale ed esatto pagamento del canone.

Il contratto s'intende risolto se entro il termine di tre mesi dalla scadenza l'utente non avrà eseguito regolarmente il pagamento. Tale ipotesi, oltre a produrre gli effetti di cui al successivo art. 1 del regolamento, fa sì che, qualora l'utente volesse nuovamente stipulare il contratto, dovrà versare, anche il contributo fisso di cui al punto A del precedente art. 4.

### **ART. 7 - Divieti**

E' vietato agli utenti modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

La sostituzione delle lampadine esaurite è a carico dell'utente, e da effettuarsi a sua cura.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà del Comune interrompere il servizio stesso.

### **ART. 8 - Responsabilità**

Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, ed in genere per il fatto di terzi.

### **ART. 9 - Reclami**

Qualunque reclamo deve essere fatto per iscritto.

L'utente non ha, per tale motivo, diritto di sospendere i pagamenti, da effettuarsi nelle modalità sopra stabilite.

### **ART. 10 – Successione e cessione del contratto**

In caso di decesso dell'utente, sarà cura degli eredi far presente le modifiche da apportare al contratto, ai fini della sua cessione.

### **ART. 11 – Mancato pagamento del canone**

Se entro tre mesi dal termine utile per il pagamento del canone l'utente non vi avrà ottemperato, il Comune, senza preavviso, sospenderà l'erogazione dell'energia elettrica senza alcun diritto di rivalsa da parte dell'utente, e provvederà al recupero coatto del credito, ai sensi della vigente normativa in materia.

L'utente sarà altresì tenuto a corrispondere una penale per ritardato pagamento (oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza) fissata in Euro **5,16.=**.

### **ART. 12 – Modifiche al regolamento**

Il comune si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, sempre quando lo ritenesse opportuno, per il migliore andamento del servizio, o quando venissero a mutarsi le attuali condizioni, del mercato del materiale o della mano d'opera.

### **ART. 13 – Sanzioni amministrative pecuniarie**

Fatto salvo l'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, la violazione alle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria.

### **ART. 14 – Entrata in vigore**

L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.